

Introduzione

di Sara De Vido

Questo numero monografico di DEP nasce da uno dei seminari che annualmente il Centro studi sui diritti umani (Cestudir) dell'Università Ca' Foscari, Venezia, organizza in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura. Il 26 giugno 2015, in aula Baratto a Ca' Foscari, si è parlato di "tortura e infanzia": bambine e bambini vittime di forme di tortura, non solo nelle situazioni di conflitto, ma anche – e soprattutto – nei contesti famigliari, nelle rotte migratorie, tra le pieghe dell'educazione religiosa.

A seguito del proficuo dibattito in quella sede, abbiamo pensato fosse necessario proseguire l'indagine dedicando un numero della Rivista a questo tema, per dare voce ai bambini e alle bambine che in tutto il mondo subiscono una qualche forma di violenza.

Perché tortura e infanzia? Dal punto di vista giuridico il reato di tortura ha dei confini ben definiti. L'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 definisce la tortura in questi termini:

qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Ai sensi della Convenzione, la tortura è soltanto quella commessa da organi dello Stato, ad esempio dalle forze dell'ordine nei luoghi di detenzione. Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza, in particolare della Corte europea dei diritti umani, considera tortura anche quella compiuta da attori non statali, da privati dunque, per la quale lo Stato è responsabile nella misura in cui non abbia adottato misure di carattere preventivo e repressivo. Rientrano allora nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani e le libertà fondamentali (divieto di tortura) i casi di violenza domestica o lo stupro compiuto da privati.

Con trattamento crudele, inumano o degradante, la Convenzione ONU contro la tortura intende – all'articolo 16 – "altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all'articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agi-

© *DEP* ISSN 1824 - 4483

Sara De Vido DEP n. 34 / 2017

sce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso a

Per distinguere la tortura dal trattamento crudele, inumano o degradante, entrambi causa di "severe pain", l'allora Special Rapporteur dell'ONU contro la tortura, Manfred Nowak, ha indicato tre elementi: l'inflizione deliberata, lo scopo e l'impotenza (powerlessness)¹. È certo vero che dal punto di vista giuridico non tutti gli atti di violenza compiuta contro i bambini e le bambine – dove per violenza, intendiamo anche l'abbandono e il comportamento negligente di coloro che hanno in cura dei minori – possono essere riconducibili a tortura. Tuttavia, lo sono se andiamo oltre l'approccio giuridico, che può a prima vista sembrare rigido in quanto risponde, necessariamente, a precise esigenze di certezza del diritto. In particolare, un elemento del reato di tortura individuato dal già Special Rapporteur contro la tortura Manfred Nowak rileva ai nostri fini: l'impotenza.

Non è forse impotente il bambino testimone di violenza domestica? O la bambina, rapita dalla famiglia d'origine e vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale? Non lo sono i bambini e le bambine prive di identità del Congo e coloro che non riescono a difendersi da un'organizzazione terroristica la cui violenza non si arresta neppure di fronte all'innocenza dell'infanzia? Non lo sono forse i bambini e le bambine che fuggono dai propri paesi d'origine, le cui storie si trasmettono silenziose tra le pieghe della burocrazia dei paesi di accoglienza? Lo sono certo quelle "figlie che scompaiono" del volume di Gita Aravamundan, Disappearing daughters. The tragedy of female foeticide, recensito in questo numero, che descrive il fenomeno sommerso del feticidio femminile in India come un "olocausto".

E non è forse un "severe pain" quello che provano i bambini e le bambine abbandonati, feriti, marginalizzati, abusati, di tutte le società, incluse quelle società che riteniamo più "avanzate" sul piano della tutela dei diritti umani fondamentali?

Secondo il più recente rapporto pubblicato da Save the Children, 168 milioni di bambini e bambine al mondo vengono impiegati al lavoro; circa 40 milioni di ragazze dai 15 ai 19 anni sono attualmente sposate o impegnate in una qualche forma di unione; circa 28 milioni di bambini e bambine sono costretti/e a lasciare le loro case². Le spose bambine sono ad alto rischio di complicazioni dovute a gravidanze e a parti in età precoce, di contrarre HIV/AIDS e di essere vittime di violenza domestica. I dati, purtroppo, parlano da sé.

Il presente numero ruota allora attorno alla nozione di tortura intesa come violenza verso bambini e bambine impotenti, incapaci di difendersi, in balia delle situazioni più disparate.

I saggi raccolti nella rubrica Ricerche si aprono con il contributo di Sara Valentina Di Palma, che presenta delle proposte di Child Studies in Italia. Gli studi sull'infanzia non sono numerosi, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare. Ecco allora che l'autrice si interroga sul concetto di infanzia e di storia

lano, Mimesis, 2016, p. 183.

¹ Intervista a Manfred Nowak, in *Home-Made Violence*, a cura di Sara De Vido, Laura Candiotto, Mi-

Save the Children. Stolen Childhoods: Endof Childhood Report https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12167/pdf/endofchildhood report 2017 english.pdf

Sara De Vido DEP n. 34 / 2017

dell'infanzia, per giungere alla conclusione che sia preferibile parlare di storie di infanzia, o, meglio, di storie di bambine e bambini. L'autrice ripercorre, attraverso interviste, opere letterarie ed iconografiche, l'immaginario dell'infanzia.

Sono storie, nel senso di dure, durissime realtà, quelle dei bambini allievi delle scuole coraniche informali, spesso itineranti, presenti in Senegal e Mali, che Elisa Pelizzari descrive nel suo saggio "Dall'educazione religiosa alla violenza". Affidati in tenera età dalle famiglie ai maestri coranici (marabouts), i bambini divengono in sostanza uno strumento nelle mani dei loro tutori, che hanno su di essi piena autorità. Violenze e abusi sono comuni all'interno delle scuole coraniche informali.

Nel corso dei conflitti armati la violenza invade ogni settore della società. Pishko Shamsi, che ha lavorato per la Commissione ONU indipendente di inchiesta sulla Siria, prende in esame le conseguenze a lungo termine del conflitto armato sui bambini siriani ed iracheni, muovendo da una ricerca incentrata sulle regioni controllate dai gruppi armati non statali e includendo i rifugiati e gli sfollati che si trovano a vivere in quelle aree. I bambini sono impiegati da forze armate e miliziani; le bambine vengono rapite e abusate; i minori vengono privati del loro diritto all'istruzione a seguito di pesanti attacchi contro le scuole. Del ruolo dei bambini nel corso di conflitti armati parla anche il volume, recensito nella nostra rubrica, di Cynthia Chamberlain Bolaños, dal titolo *Children and the International Criminal Court: analysis of the Rome Statute through a children's rights perspective*.

Sono enormi le sofferenze subite da quelli che Veronica Pietrobono chiama "bambini e bambine invisibili della Repubblica Democratica del Congo". Sebbene il diritto ad essere registrati alla nascita venga stabilito sia dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sia da ulteriori strumenti di diritto internazionale, il numero di bambini sotto i cinque anni d'età non registrati alla nascita raggiunge i 230 milioni a livello mondiale. L'impossibilità di ottenere un certificato di nascita, infatti, implica il mancato riconoscimento del neonato da parte dello Stato; come conseguenza, milioni di bambini vengono privati della possibilità di godere dei propri diritti fondamentali in quanto invisibili agli occhi di governi e società. Non esistere davanti la legge e mancare di qualsivoglia legame legale con famiglia e Stato rendono i bambini estremamente vulnerabili: aumenta il rischio di apolidia e di migrazione illegale, di essere inseriti precocemente nel mercato del lavoro, di contrarre matrimonio quando ancora minorenni, di diventare bambini soldato, di non essere protetti legalmente in quanto bambini e tanto altro ancora che rientra nella dicitura "tortura o trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti".

I minori migranti sono figli della nostra epoca. Iside Gjergji racconta del silenzio sulla presenza dei minori richiedenti asilo in Italia. Siffatto silenzio nasconde casi di sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché trattamenti inumani o degradanti. A tale silenzio contribuiscono diversi fattori, tra cui anche il recente fenomeno sociale ed istituzionale che tende a ridurre, materialmente e simbolicamente, in 'minorenni sociali' anche i richiedenti asilo adulti, creando così un contesto in cui potrebbe apparire irrilevante la distinzione tra maggiori o minori di 18 anni.

Nel saggio che propongo, analizzo il fenomeno della violenza assistita, ovvero della violenza "testimoniata" (witnessed) dai minori nel contesto famigliare. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa adottata nel 2011 ha contribuito a

Sara De Vido DEP n. 34 / 2017

riconoscere giuridicamente questa forma di violenza e a fornire delle misure precise volte alla protezione dei bambini vittime di violenza all'interno della famiglia.

La rubrica Documenti si apre con un documento prezioso, "What is slavery?" di Nina Boyle. Cos'è la schiavitù? – si chiese la giornalista, scrittrice, femminista britannica nel 1932. La schiavitù delle donne, non considerata a livello internazionale negli allora vigenti strumenti giuridici internazionali, assumeva la forma più turpe nella tratta di bambine con lo scopo di darle in sposa generalmente a uomini molto più anziani, un fenomeno sviluppatosi in India e diffuso in troppi paesi. "L'orrore – racconta Boyle - inizia quando una bambina viene data a un uomo adulto, a un anziano, a un vecchio rimbambito, a un bruto crudele e lascivo". È certo vero che oggi numerosi strumenti giuridici internazionali e regionali si occupano di contrastare la tratta di donne e ragazze a scopo di sfruttamento sessuale. Eppure, la giurisprudenza è giunta solo recentemente ad equiparare la tratta di donne a una forma di "moderna" schiavitù. Nella famosa sentenza del caso Rantsev c. Russia e Cipro, la Corte europea dei diritti umani ha sancito, all'unanimità, per la prima volta, che, sebbene non esplicitamente menzionata nella Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, la tratta rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4 (divieto di schiavitù, servitù e lavoro forzato)³. Sia la Russia, paese di origine della giovanissima donna trovata morta a Cipro dove aveva cercato fortuna come "artista", sia Cipro, paese di destinazione di quelle "artiste" che poi non erano altre che giovani donne costrette a prostituirsi, sono stati ritenuti dalla Corte in violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea. In un precedente caso del 26 luglio 2005, Siliadin c. Francia, la Corte aveva considerato la situazione di una minorenne africana vittima di tratta tenuta come serva in una casa parigina, senza essere pagata e con passaporto confiscato per diversi anni⁴. Tuttavia, in quell'occasione, la Corte, pur riconoscendo che la ragazza fosse stata soggetta a lavoro forzato e a servitù, aveva dichiarato che la ricorrente non era stata tenuta in schiavitù secondo il concetto tradizionale di tale nozione, in quanto non era stata ridotta alla condizione di mero oggetto (carattere proprio della schiavitù). La portata della sentenza Rantsev si può dunque apprezzare nella sua capacità di guardare alla tratta nella sua globalità, di concepirla come schiavitù e di chiarire gli obblighi degli Stati a riguardo. Queste spinte innovative si ritrovano oggi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avente la stessa forza giuridica dei trattati dell'Unione europea a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009. Si legge infatti all'articolo 5 (divieto di schiavitù e di servitù): "è proibita la tratta degli esseri umani". La domanda che si era posta Nina Boyle oltre 80 anni fa risuona ancora oggi, nella sua drammatica attualità: "Cos'è la schiavitù se questa non è schiavitù?" I dati sulla tratta di donne e bambine non tendono a diminuire, anche a causa dei più recenti conflitti in varie regioni del mondo.

Il secondo documento è la traduzione di un estratto del Commento Generale n. 13 elaborato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul tema della violenza contro i bambini e le bambine. Di particolare interesse è la definizione di violenza, che abbraccia le più varie forme, incluso l'abbandono e le forme

³ Appl. no. 25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010.

⁴ Appl. no. 73316/01, sentenza del 26 luglio 2005.

Sara De Vido DEP n. 34 / 2017

"culturalmente motivate" quali, ad esempio, le mutilazioni genitali femminili che affliggono le bambine in tenera età.

Il terzo documento si compone di due testi concernenti la situazione dei bambini e delle bambine in Iraq a partire dal 2003, anno della guerra avviata dagli Stati Uniti e dalla sua coalizione contro questo paese. Le stime parlano di 1.7 milioni di vittime civili durante il regime delle sanzioni volute dall'Occidente, metà dei quali bambini e bambine. Uno dei documenti riporta la sconcertante affermazione di Madeleine Albright, l'allora ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, che rispose alla notizia del numero di bambini e bambine morti/e in Iraq: "I think this is a very hard choice, but the price—we think the price is worth it".

La rubrica interviste e testimonianze si apre con l'intervista a Raúl Horacio Lucero, che racconta gli effetti delle sostanze chimiche usate per la monocoltura della soia transgenica in Argentina. Sono storie di bambini utilizzati come "segnali umani" per le fumigazioni; di insegnanti che "denunciano gli effetti di spray tossici sui bambini delle scuole rurali che si trovano in prossimità dei campi coltivati"; di genitori "che si interrogano sulla morte dei loro figli, vissuti quotidianamente a contatto con i pesticidi"; infine di "aborti spontanei e decessi di neonati in zone esposte a sostanze chimiche tossiche".

La testimonianza che abbiamo raccolto è quella di Giselle Daiana Genna sulle conseguenze del genocidio compiuto in Rwanda. Bambini e bambine vittime, ma anche perpetratori e perpetratrici del genocidio, costretti/e a convivere con il ricordo e le ferite di un gravissimo crimine commesso a danno di un gruppo etnico.

Per la rubrica "Donne e terra" viene proposta l'analisi del volume *Somos tierra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en América* di Claudia Korol, militante femminista argentina. La denuncia di donne e contadine contro l'espropriazione della terra e la divisione sessuale del lavoro rivelano il messaggio forte di un legame con la terra che non è riconducibile semplicisticamente al binomio diritto-proprietà.

L'edizione si apre con un doveroso ricordo, quello di Anna Rossi Doria, componente del comitato scientifico della nostra Rivista, scomparsa qualche mese fa. Come redazione tutta, partecipiamo al dolore dei famigliari e degli amici di Anna.